

ASPETTI NORMATIVI

Si riporta di seguito una sintesi dei principali riferimenti normativi relativi all'introduzione e il controllo di specie alloctone vegetali:

Convenzioni internazionali

- **Convenzione Internazionale sulla Protezione delle Piante (IPPC)** (Roma, 1951, Rivista nel 1997 dalla Conferenza FAO). L'IPPC applica primariamente la quarantena alle piante infestanti nel commercio internazionale. Crea un regime internazionale per prevenire la diffusione e l'introduzione di insetti infestanti delle piante e dei prodotti delle piante attraverso l'uso di misure sanitarie e fitosanitarie. Le Parti hanno stabilito organizzazioni nazionali per la protezione delle piante con autorità in relazione al controllo della quarantena, analisi del rischio e altre misure richieste per prevenire la diffusione di insetti infestanti.
- **Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie a Rischio della Fauna e Flora Selvatica (CITES)** (Washington, 1973). Sono richiesti permessi e certificati garantiti dal provvedimento dell'Articolo III, IV e V per il commercio di esemplari di specie incluse nelle Appendici I, II e III. Rappresenta un modello alternativo per regolare le specie invasive non ancora coperte dall'IPPC o da altri accordi. La Convenzione ha inteso prevenire il danno nei paesi esportatori; può comunque essere applicata solo quando le specie sono in pericolo nei paesi esportatori e considerate invasive nei paesi importatori. Regola solo i movimenti intenzionali.
- **Convenzione di Bonn**, (Bonn, 1979) all'art. 3, c. 4, lett. c). Richiede agli Stati firmatari di porre in essere ogni sforzo per prevenire, ridurre o controllare i fattori che minacciano o che possono aumentare il livello di minaccia alle specie autoctone, attraverso misure che includono il blocco delle introduzioni, nonché il controllo o l'eliminazione delle specie esotiche introdotte.
- **Convenzione di Berna** (19 settembre 1979). Prevede all'art. 11, paragrafo 25, che le parti contraenti si impegnino a controllare strettamente l'introduzione delle specie non indigene.
- **Risoluzione n. 57 del Comitato Permanente per la Convenzione di Berna sull'introduzione di organismi appartenenti a specie non indigene nell'ambiente**, approvata in data 5 dicembre 1997. Raccomanda agli Stati firmatari di: a) proibire la deliberata introduzione all'interno dei propri confini o in parte del loro territorio, di organismi alloctoni al fine di stabilire popolazioni naturalizzate; b) prevenire l'introduzione accidentale di specie alloctone; c) produrre una lista delle specie alloctone invasive già presenti in natura.
- **Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità** (93/626/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 1993 e ratificata dallo Stato italiano con la Legge del 14 febbraio 1994, n. 124 "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.*"). Prevede all'Articolo 8, relativo alla "*Conservazione in situ*", alla lettera *h*, che, per quanto possibile e opportuno, ogni parte contraente, vieti di introdurre specie esotiche oppure le controlli o le elimini, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie.

Legislazione europea

Al momento i riferimenti legislativi europei relativi alle specie esotiche invasive sono ancora generici e poco esaurienti:

- gli agenti patogeni, i parassiti degli animali e dei vegetali e i relativi prodotti sono contemplati, rispettivamente, dal regime sulla salute animale (che comprende vari regolamenti e direttive) e dal regime fitosanitario (Direttiva 2000/29/CE);
- il regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche (Regolamento (CE) n. 338/97) limita l'importazione delle specie minacciate di estinzione, tra cui sette specie esotiche invasive;

- la direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE), la direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE), la direttiva quadro in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE) e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (Direttiva 2008/56/CE) prevedono il ripristino delle condizioni ecologiche e la necessità di tenere conto delle specie esotiche invasive; in particolare la **Direttiva Habitat** (92/43/CEE) prevede all'art. 22 comma b, per i paesi della Comunità, il controllo e l'eventuale divieto di introdurre elementi alloctoni che creino danno alla biodiversità naturale;
- la **Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020** (COM/2011/244 del 3/5/2011) all'Obiettivo 5 prevede che entro il 2020 i paesi membri dovranno individuare e classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive e i loro vettori, contenere o eradicare le specie prioritarie, gestire i vettori per impedire l'introduzione e l'insediamento di nuove specie.

Una recente novità nella Legislazione europea è rappresentata dal **Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio** (COM/2013/0307 del 9/9/2013 approvato il 16 aprile 2014) recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

In particolare il Regolamento verte su un elenco di specie esotiche invasive di preoccupazione comunitaria (*species of EU concern*), le specie selezionate saranno bandite dall'Unione Europea (divieto di importazione, possesso, trasporto e commercio oltre che a obblighi di controllo).

I paesi potranno sviluppare liste nazionali, alle quali potranno essere applicate le stesse regolamentazioni previste a scala comunitaria e dovranno identificare i principali vettori di arrivo di specie invasive, sui quali saranno poi chiamati a produrre piani d'azione per prevenire ulteriori introduzioni. Infine si istituisce uno *Scientific Forum* per dare supporto al processo decisionale e si prevedono meccanismi di cooperazione tra Paesi che condividono una specie invasiva.

Normativa nazionale

- **Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.** Al comma 3 dell'art. 12 del *"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche."* si stabilisce che *"Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone"*.
- Nell'ambito della **"Strategia Nazionale per la Biodiversità"**, che si colloca nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro, si individua come una delle principali minacce alla biodiversità la diffusione di specie aliene invasive.

Normativa regionale

Piemonte

Si riportano i seguenti riferimenti normativi:

- nell'ambito dei **"Criteri tecnici per l'individuazione ed il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri, procedura amministrativa per la concessione di contributi regionali (L.R. 2 novembre 1982, n. 32, artt. 2 e 12)"** approvati con D.C.R. del 31 luglio 1991, n. 250-11937 e modificati con D.C.R. del 2 aprile 1997, n. 377-4975, si definisce che non sono ammesse a contributo o finanziamento regionale le opere e spese che prevedano l'acquisto e messa a dimora di specie non autoctone;
- con la **Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4. "Gestione e promozione economica delle foreste."** all'art. 22 si evidenzia che Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese;
- nel **"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)"** del 15 febbraio 2010 n. 4/R, tra le diverse misure di gestione del patrimonio boschivo si stabilisce anche l'obbligo di utilizzo di specie autoctone nell'ambito di interventi di rimboschimento e/o di

impianto di popolamenti di neoformazione e si definiscono misure di tutela e conservazione, in tutti gli interventi selvicolturali (taglio, sfoltimento, conversione a fustaia) dei nuclei boscati e/o degli esemplari arborei esistenti, caratterizzati da presenza di specie autoctone; inoltre all'Allegato E del medesimo regolamento è riportato un elenco delle "Specie esotiche invadenti" costituito dalle seguenti 4 specie: *Quercus rubra*, *Prunus serotina*, *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*;

- la **Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità."** all'art. 47 (*Piani di azione degli habitat e delle specie*) stabilisce che la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (recentemente abrogata dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla direttiva 92/43/CEE "Habitat" siano perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione e al comma 3b prevede che i suddetti piani individuino strategie ed azioni finalizzate a: "...studiare, monitorare e pianificare la presenza delle specie sul territorio, stabilendo forme di protezione differenziate ed eventualmente prevedendo la reintroduzione o l'introduzione di specie che si trovino in condizioni critiche di conservazione o con la rimozione di specie alloctone che si trovano in situazioni di conflitto con quelle autoctone...";
- Infine le **Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014)** presentano diversi articoli che trattano della gestione/lotta/controllo delle specie esotiche invasive (artt. Art. 3, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 24 e 26) e all'Allegato B riportano gli "*Elenchi specie alloctone invasive*" in cui sono comprese le specie contenute negli elenchi delle suddette *Black Lists* piemontesi e le buone pratiche di gestione per le seguenti specie: *Ailanthus altissima*, *Quercus rubra* e *Prunus serotina* definite dal Gruppo di lavoro regionale sulle specie vegetali esotiche.

Il 25 maggio 2012 con Determinazione Regionale DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012 è stato costituito un Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie vegetali esotiche. Obiettivo principale del suddetto Gruppo di Lavoro è di creare uno spazio di confronto tra i soggetti che hanno condotto esperienze su questa materia in Piemonte al fine di concordare le più idonee misure di gestione, lotta e contenimento e realizzare delle linee guida pratiche per gli operatori che si trovano a vario titolo ad agire sul territorio e che si devono confrontare con la presenza di flora esotica.

Il Gruppo di Lavoro è coordinato dalla Direzione Ambiente della Regione Piemonte (Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche) ed è composto da rappresentanti della medesima Direzione (Settore Aree naturali protette e Settore Ciclo integrato dei rifiuti e Servizio Idrico Integrato), della Direzione regionale Agricoltura (Settore Fitosanitario) e della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste (Settore Foreste e Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche), dell'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari), dell'IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente), dell'ENEA (UTTS Centro Ricerche di Saluggia) e della Federazione Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali.

Uno dei primi risultati raggiunti dal Gruppo di Lavoro è stata la redazione di 3 liste di specie esotiche invasive (*Black List*), riconosciute dalla Giunta regionale del Piemonte con **DGR n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione"**.

Si tratta di specie esotiche invasive che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento.

Le liste sono così articolate:

Black List–Management List (Gestione): comprende le specie esotiche che sono presenti in maniera diffusa sul territorio e per le quali non sono più applicabili misure di eradicazione da tutto il territorio regionale ma delle quali bisogna comunque evitare l'utilizzo e per le quali possono essere applicate misure di contenimento e interventi di eradicazione da aree circoscritte.

Management List (gestione)					
Entità	Livello di Priorità	Impatti			
		Biodiversità	Agricoltura	Salute	Manufatti
<i>Acer negundo</i>	x	x			x
<i>Ailanthus altissima</i>	x	x		x	x
<i>Amaranthus</i> (solo specie alloctone)		x	(x)		
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	x	x	x	x	
<i>Amorpha fruticosa</i>	x	x			
<i>Artemisia annua</i>		x			
<i>Artemisia verlotiorum</i>	x	x		x	
<i>Arundo donax</i>	x	x			x
<i>Bidens frondosa</i>	x	x	(x)		
<i>Buddleja davidii</i>	x	x			x
<i>Carex vulpinoidea</i>	x	x			
<i>Commelina communis</i>		x	x		
<i>Cyperus</i> spp. (solo specie alloctone)	x	x	x		
<i>Eleocharis obtusa</i>		x			
<i>Elodea</i> sp.	x	x			
<i>Fallopia</i> (Reynoutria)	x	x	(x)		x
<i>Heteranthera reniformis</i>	x	x	x		
<i>Humulus japonicus</i>		x			
<i>Impatiens balfourii</i>		x			
<i>Impatiens glandulifera</i>	x	x			
<i>Impatiens parviflora</i>	x	x			
<i>Leptochloa fascicularis</i>			x		
<i>Murdannia keisak</i>		x	x		
<i>Oenothera</i> sp.		x			
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>		x			x
<i>Paspalum disticum</i>	x	x			
<i>Persicaria nepalensis</i>		x			
<i>Phytolacca americana</i>	x	x	(x)		
<i>Prunus laurocerasus</i>		x			
<i>Prunus serotina</i>	x	x			
<i>Quercus rubra</i>	x	x			
<i>Robinia pseudoacacia</i> *	x	x			
<i>Senecio inaequidens</i>	x	x	x	x	
<i>Sicyos angulatus</i>	x	x	x		x
<i>Solidago gigantea</i>	x	x			
<i>Sorghum halepense</i>		x	x		
<i>Spiraea japonica</i>	x	x			

"Livello di priorità": quali specie necessitano priorità di intervento rispetto alle altre; tra gli impatti i dati tra parentesi indicano impatti limitati.

* Viene mantenuta la possibilità, in ambiti di pianura caratterizzati da agricoltura intensiva, di utilizzarla per impianti misti di arboricoltura da legno.

Black List–Action List (Eradicazione): comprende le specie esotiche che hanno una distribuzione limitata sul territorio e per le quali sono ancora applicabili, e auspicabili, misure di eradicazione da tutto il territorio regionale.

Action List (eradicazione)				
Entità	Impatti			
	Biodiversità	Agricoltura	Salute	Manufatti
<i>Ambrosia trifida</i>		x	x	
<i>Apios americana</i>		x		
<i>Azolla</i> sp.	x			
<i>Broussonetia papyrifera</i>	x			
<i>Eragrostis curvula</i>	x			
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	x		x	
<i>Lagarosiphon major</i>	x			
<i>Lemna minuta</i>	x			
<i>Lonicera japonica</i>	x			
<i>Ludwigia peploides</i>	x			
<i>Najas gracillima</i>	x			
<i>Nelumbo nucifera</i>	x			
<i>Pawlonia tomentosa</i>	x			x
<i>Pueraria lobata</i>	x			x
<i>Rudbeckia laciniata</i>	x			
<i>Solanum carolinense</i>		x		
<i>Sporobolus</i> sp.	x			
<i>Trachicarpus fortunei</i>	x			
<i>Ulmus pumila</i>	x			
<i>Woolfia arrhiza</i>	x			

Black List–Warning List (Allerta): comprende le specie esotiche che non sono ancora presenti nel territorio regionale ma che hanno evidenziato in regioni confinanti caratteri di invasività.

Warning List (allerta)				
Entità	Impatti			
	Biodiversità	Agricoltura	Salute	Manufatti
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	x			
<i>Eichornia crassipes</i>	x			
<i>Miriophyllum aquaticum</i>	x			